

TRIBUNALE DI NOVARA

RICORSO EX ART. 281 DECIES E SS. C.P.C.

RECANTE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 c.p.c..

Promosso da:

T.L.T. Tempo Libero e Turismo di Ennio Coda e c. s.a.s. - già T.L.T. Tempo Libero Turismo società di investimenti, gestioni immobiliari, turistiche e del tempo libero S.p.A. (doc.[1](#) e [2](#)) - CF/PI 01981820028 - con sede in Biella via Trento 5

contro

I soci di Banca MB S.p.A. in LCA, società cancellata dal Registro Imprese a far data dal 18/6/2020, legittimati passivamente ex art. 2495 c.c., quali risultanti dall'allegata visura camerale e riportati nominativamente in calce al presente atto ([doc.3,4,24](#))

* * *

PAROLE CHIAVE

estinzione obbligazione – cancellazione ipoteca – estinzione società – legittimazione passiva soci

*

INDICE

– Fatti di causa	pag. 2
- Motivi di diritto.....	pag. 6
– Conclusioni.....	pag. 12

*

La società **T.L.T. Tempo Libero e Turismo di Ennio Coda e c. s.a.s.** - già T.L.T. Tempo Libero Turismo società di investimenti, gestioni immobiliari, turistiche e del tempo libero S.p.A (doc.[1](#) e [2](#)), CF/PI 01981820028, con sede in Biella via Trento 5, domicilio digitale: tltspa@pec.it, in persona del socio accomandatario e legale rapp.te sig Ennio Coda, C.F. CDONNE47L16A859H, assistito e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luca Zani CF. ZNALCU66S25A859K, con studio in Biella, via Colombo n. 4, PEC luca.zani@pec.it e dall'Avv. Elena Maria Balestrini C.F.BLSLMR65H49A859U, con studio in Biella, via C. Crosa n. 9, con domicilio eletto presso il domicilio digitale di quest'ultima



alla PEC elenamaria.balestrini@pecstudio.it, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato e da intendersi apposta in calce al presente atto (all. a), espone quanto segue.

FATTI DI CAUSA

- (a) In data **6/2/2009**, avanti al Notaio Pietro Sormani di Milano (atto notarile rep. n. 367087 racc. n. 79811 reg. 13/2/2009 al n. 2915 serie 1T [doc.5](#)), la società TLT Tempo Libero e Turismo SpA, ([doc.1](#), [2](#)) concludeva con Banca MB S.p.a. ([doc.3](#), [4](#)) con sede in Milano, via Olona, 2, CF/PI 13427190155, un contratto di apertura di credito in conto corrente scadente il 7/8/2009, al tasso del 5,69%, da utilizzarsi sul rapporto n. 10/50006901 sino ad €.500.000 ([doc.5](#) art.2), garantita da ipoteca, iscritta a Novara il 16/2/2009 ai n.ri 2282/319 ([doc.5](#) art.4) per €.1.000.000, sugli immobili siti in Vicolungo (NO) identificati al Catasto Terreni, Foglio 13, particelle 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 94, 95, di proprietà della correntista ([doc.5](#));
- (b) Per esigenze della società TLT di aumentare il limite del credito già concessole, in data **10/4/2009**, con atto Notaio Ajello di Milano (rep. n. 531050 racc. n. 79681, registrato il 15/4/2009 al n.787 [doc.6](#)), veniva stipulata tra le stesse parti una seconda apertura di credito, in sostituzione della prima, con apertura di un credito capitale per €.1.300.000,00 (al tasso del 7,50%) sul medesimo conto corrente n.10/50006901 ([doc.6](#) art 2) scadente il 11/10/2010 ([doc.6](#) art.3), con espressa previsione ([doc.6](#) art.2, 3°cpv.) che tale credito potesse essere fruito solo dopo l'assolvimento di tutte le condizioni di contratto, tra le quali, ([doc.6](#) art. 5) l'estinzione del debito di TLT relativo alla prima apertura di credito (di cui al punto a). Veniva quindi delineato in modo inequivocabile il meccanismo di estinzione della prima apertura di credito, sostituita dalla seconda, iscritta il 17/4/2009 n. 5878/93 ([doc.6](#)), che infatti prevedeva una garanzia ipotecaria volontaria (di 2° grado) per €.2.600.000,00 sugli stessi terreni offerti in garanzia per la prima,
- (c) Quanto contrattualmente previsto si è concretamente realizzato: sul conto corrente Banca MB n. 010-50006901 il saldo negativo del primo trimestre 2009 di €.278.653,87 (nel limite di €.500.000 della prima apertura di credito) si è incrementato nel secondo trimestre 2009 a €.825.810,82 (nel limite di €.1.300,000 della seconda apertura di credito) ([doc.7](#)), assolvendo così, con la fruizione della più ampia seconda apertura di credito, l'obbligazione di estinzione del primo credito,



venuto meno per confusione (vedi punto b [doc.6](#)). Al 31/12/2009 veniva annotato il saldo finale del credito concesso di €1.142.78,76, rientrante nel limite di €1.300.000 previsto dal secondo contratto ([doc.7](#));

- (d) Banca MB SpA ha poi conosciuto alterne vicende: il 13/7/2009 è stata sottoposta a procedura di Amministrazione straordinaria ([doc.8](#)) poi prorogata ([doc.10](#)) , il **17 agosto 2009** ha costituito un pegno di tutti i propri crediti garantiti, a fronte di un finanziamento di cui Unicredit Corporate Banking Spa era agente ([doc.9](#)) , il **17/5/2011** ha comunicato ([doc.11](#))- a firma del commissario liquidatore- di essere sottoposta a Liquidazione Coatta Amministrativa (su revoca del Ministero dell'Economia e Finanze dell'autorizzazione all'attività bancaria [doc.11,12,13](#)) e ha richiesto a TLT l'integrale rimborso del proprio unico credito oramai esistente¹, quantificato in €1.276.234,13 al 5/5/11, informando i correntisti dell'intervenuta cessione di tutti i crediti esistenti - tra cui ovviamente quello citato- ad Unicredit Spa ([doc.11](#));
- (e) In data **19/5/2011** la cessione dei crediti a Unicredit Spa, ex art. 58 TUB, veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale ([doc.14](#), [29c](#)) con descrizione del Portafoglio² ([doc.14](#) pg. 2) comprensivo di tutti i crediti "esistenti", derivanti da finanziamenti erogati dal Cedente "in qualsiasi forma tecnica" e assistiti da documentazione in originale, con effetto retroattivo al 31/10/2010 incluso. Il **30/5/2011** Unicredit, e veniva da Unicredit SpA comunicata a TLT Spa la propria qualità, ex art. 58 TUB, di cessionario del credito di Banca MB ([doc.15](#)), preannunciando le istruzioni per il pagamento di quanto dovuto. Si sono poi succeduti vari piani di rientro tra il debitore ceduto e il cessionario sino al **22/12/2015**, momento in cui, con atto Notaio Scola di

1 Tribunale Massa, sentenza n. 508 del 6/7/2018 L'effetto conseguente all'estinzione del rapporto prima della sottoposizione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa consiste nel fatto che i cessati rapporti fra banca e correntista, così come i crediti vantati dalla banca nei confronti della controparte e le potenziali passività, non rientrano nel perimetro, di cessione e sono quindi rimasti in capo alla LCA: essi infatti sono compresi tra le "Attività Escluse";

2 Cessione di crediti in blocco e prova dell'esistenza del contratto, *Cassazione civile, Sez. I, 08 novembre 2024, n. 28790*: "l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete" (così, Cass., n. 17944/2023; v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023)



Biella ([doc.16](#) rep. n. 97.929 racc. n. 15.108, reg. il 11/1/16 al n. 112, serie 1T ed annotato a Novara il 11/1/16 ai n.ri 174/30,) ripercorrendo l'integrale storia del credito ancora non saldato, e dando atto della permanenza della ipoteca di primo grado nonostante l'estinzione dell'obbligazione relativa alla prima apertura di credito garantita, veniva rimodulato il residuo credito della cessionaria Unicredit (seconda apertura di credito), saldato nell'Agosto 2017 tramite la mandataria DoBank (doc.[17](#) e [30](#)), con conseguente cancellazione dell'ipoteca di 2° grado n. 5878/938 a garanzia della seconda apertura di credito (comunicazione n.1619 del 25/9/17 effettuata il 26/9/17 [doc. 18](#)).

- (f) Confidando sull'onnicomprendività dell'operato di Unicredit, rispetto al dovere di cancellazione anche della prima ipoteca, e in una tempistica altrettanto breve quanto quella occorsa per la cancellazione della seconda ipoteca, la ricorrente ha in buona fede stipulato il **23/7/24** una scrittura privata autenticata di compravendita – Rep. n. 9187 Racc. n. 6866 Notaio Farinaro di Milano (doc.[19,20](#)) - avente ad oggetto i terreni a suo tempo ipotecati (elencati ai punti a e b, doc.[5](#) e 6) il cui saldo prezzo è stato depositato presso il Notaio autenticante con mandato di consegna alla venditrice, sottoposta alla **condizione della cancellazione dell'ipoteca** iscritta a Novara il 16/02/09 ai nn. 2282/319 per €. 1.000.000,00 a favore della Banca MB S.p.A., e cioè **quella relativa alla prima apertura di credito** di cui all'atto notarile sopra citato al punto a) ([doc.5](#)), **fissandone il termine a luglio 2025** (doc.[19](#) art 6).
- (g) Immediatamente la ricorrente si è attivata per ottenere l'assenso di Unicredit SpA alla cancellazione dell'ipoteca di primo grado – che ricordiamo essere relativa alla prima apertura di credito già estinta da giugno 2009 ([doc.7](#)) e iscritta a Novara il 16/2/2009 ai n.ri 2282/319 ([doc.5](#)) - incardinando, tramite il legale di allora, un confronto senza esito positivo, sfociato nell'**ottobre 2024** in un ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario ([doc.21](#)) sul presupposto dell'esistenza di un'unica operazione economica, costituita da entrambe le aperture di credito con acquisizione delle due garanzie ipotecarie da parte di Unicredit. Con provvedimento del Collegio di Torino, comunicato il **19/12/2024**, ([doc.22](#)) l'A.B.F. ha sancito la estraneità di Unicredit dall'obbligo di assenso formale alla cancellazione della prima ipoteca (prima apertura di credito), confermando che:



- la seconda apertura di credito (ndr aprile 2009) aveva estinto la prima apertura di credito ben prima della cessione di credito tra Banca MB e Unicredit;
 - *"il primo contratto non era certamente più in vigore dal momento in cui utilizzando le somme rinvenienti dal secondo contratto il debito del cliente è stato rimborsato alla banca erogante (ndr Banca MB) e come tale non poteva essere oggetto di cessione" a Unicredit SpA;*
 - la prima ipoteca non garantiva più alcuna obbligazione;
 - Banca MB S.p.A. aveva negligenemente a suo tempo omissso la cancellazione della prima ipoteca *"contravvenendo tra l'altro ad un impegno assunto"* nella seconda apertura di credito;
 - La liquidazione coatta amministrativa della Banca erogante era oramai conclusa;
 - Unicredit non era legittimata a prestare l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del credito Banca Mb, estinto anticipatamente alla cessione, né è succeduta a titolo universale nei crediti della Banca in origine erogante per la specificità della cessione di crediti intervenuta nel 2011.
- (h) Consacrata quindi la titolarità in capo alla sola Banca MB S.p.A. dell'obbligo di prestare l'assenso alla cancellazione della prima ipoteca³, la cui obbligazione si era estinta fin dal giugno 2009 ([doc.7](#) saldo estratto conto 2° tr. 2009), e preso atto tuttavia della chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa di suddetta Banca da oltre un quinquennio ([doc. 3,4,23](#)) nonché della cancellazione della società dal Registro Imprese dal Giugno 2020 ([doc. 3, 4, 25, 28](#)) in assenza di cessione totale di azienda ([doc. 4](#)), unici successori universali ex art. 2495 c.c. delle obbligazioni bancarie (tra cui quella accessoria di dare il consenso alla cancellazione della ipoteca) sono i singoli ex soci di Banca MB Spa nei limiti di cui all'art. 2495 cc. (Cass. SS.

³Tribunale Massa, sentenza n. 508 del 6/7/2018 "L'effetto conseguente all'estinzione del rapporto prima della sottoposizione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa consiste nel fatto che i cessati rapporti fra banca e correntista, così come i crediti vantati dalla banca nei confronti della controparte e le potenziali passività, non rientrano nel perimetro, di cessione e sono quindi rimasti in capo alla LCA: essi infatti sono compresi tra le "Attività Escluse";



UU., Sent. n. 6071 del 12/03/13; Cass. SS: UU., Ord. n. 619 del 15/01/2021)⁴;

- (i) Sulla base delle risultanze della visura camerale storica di Banca MB S.p.A. ([doc.4](#)), mai aggiornata dal 2009 ([doc.26](#)), i soci della stessa ([doc.24](#)) risultano essere 116, dei quali, in buona parte, società già allora in liquidazione e/o con sedi estere di difficile reperibilità/rintracciabilità (Antille Olandesi, Panama, Lussemburgo, Svizzera, San Marino) e/o persone fisiche a loro volta prive di domicilio digitale, con data di nascita antica, e comunque non agevolmente individuabili ([doc.4](#), [24](#)). E' inoltre decorso oltre un anno dalla cancellazione della società, fatto che impedisce la notifica ai soci impersonalmente presso la sede della società (art. 2495 3° co ultima parte c.c.) ([doc.27](#)).

MOTIVI DI DIRITTO

1. **Condizione di procedibilità.** La materia, devoluta alla cognizione del Tribunale di Novara, non impone l'assolvimento di alcuna condizione preliminare di procedibilità;
2. **Sulla competenza territoriale.** Oggetto di causa sono le sorti dell'iscrizione ipotecaria effettuata a Novara il 16/2/2009 ai n.ri 2282/319, a garanzia dell'apertura di credito con atto Notaio Sormani, rep. n. 367087 racc. n. 79811, già estinta. In tale atto notarile la Banca aveva eletto domicilio - per gli effetti relativi a suddetta iscrizione ipotecaria- presso la Conservatoria dei RR.II. di Novara ([doc.5](#)) e, trattandosi di obbligazioni residuali in cui gli ex soci sono oggi succeduti, il la competenza territoriale del tribunale di Novara coincide altresì con la previsione ex art. 2844 cc, 3 e 4° co.⁵ del codice civile, così come con quello previsto dagli artt. 20,

⁴In tema di società di capitali, la disciplina dettata dall'art. 2495, comma 2, cod. civ., come modif. dall'art. 4 d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano "ex lege" i soci, anche nel caso in cui il credito non sia stato definitivamente accertato nei confronti della società, estinta nelle more. Secondo le Sezioni unite summenzionate e non superate, quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione non dia luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. Non vi è alcun ingiustificato pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. Il principio è largamente condiviso dalla giurisprudenza della Sezione e delle stesse Sezioni unite (cfr. da ultimo), che individua sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità eventualmente esistente.

⁵**art 2884 cc 3°co.** "Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona ovvero è cessato l'ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all'ufficio presso il quale



ultima parte, 21e 30 cod. proc. civ.

3. Sulla scelta del procedimento semplificato di cognizione. La riforma Cartabia ha sottolineato la natura di tale rito come rito a cognizione piena -inserendolo nel Libro II, Titolo I, c.p.c - alternativo al rito ordinario per l'istruttoria ed il procedimento deformatizzato, i cui presupposti applicativi -non congiunti- sono: la non contestazione dei fatti di causa, la fondatezza della domanda su prova documentale e di pronta soluzione, reclamante una istruttoria di bassa complessità. La fattispecie concreta in esame presenta tutti i requisiti richiesti: sono integralmente documentate sia l'iscrizione ipotecaria, sia l'estinzione del credito, nonché le vicende successive. E la vicenda processuale attende la risposta il più celere possibile (si veda supra punto f) e infra.

4. Sulla lesione del diritto della ricorrente a ottenere la cancellazione dell'ipoteca.

E' circostanza pacifica ed incontrovertibile, in quanto documentata, che la debitrice abbia provveduto, tramite l'utilizzo della seconda apertura di credito, all'estinzione della precedente obbligazione debitoria, insorta nel febbraio 2009 ([doc.5](#) e [6](#), [doc.13,14,16,22](#), [doc.7](#) 2° saldo trimestre 2009, [doc.29a](#) e [29b](#)). E' altrettanto pacifico che Banca MB S.p.a. non abbia provveduto né a suo tempo né durante la Lca a rilasciare sia al (ex) debitore sia al Conservatore alcun atto di quietanza né alcun'altra comunicazione utile alla cancellazione ipotecaria ([doc. 16](#), [doc 21](#)), privando TLT del diritto di procedere a cancellazione (art. 2878 n.1 e 3 e 2882 c.c. - [doc.18](#)). La copiosa documentazione prodotta con il presente ricorso, in buona parte a rilevanza pubblica (atti notarili, estratti conto, Gazzette Ufficiali, ispezioni ipotecarie, decisione ABF) acclara quanto sopra riportato. E' quindi legittimo -e leso da lungo tempo- il diritto della società oggi ricorrente a ottenere la cancellazione dell'ipoteca iscritta a suo tempo a garanzia di un credito estinto 16 anni fa; diritto questo garantito dall'ordinamento giuridico a livello contrattuale ed extracontrattuale, la cui lesione è foriera di danno potenzialmente risarcibile, ancorché nel caso di specie non sussista più - di fatto- un identificabile interlocutore contro cui farlo valere⁶.

l'iscrizione è stata presa." 4° co. "Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell'iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile".

⁶Cass civ s n. 20434 del 24/6/22: "quanto meno è necessaria la cancellazione dell'ipoteca poiché il suo permanere, nonostante l'estinzione dell'obbligazione garantita- intralcia il commercio giuridico del bene potendo



Non nuoce rilevare che, in totale buona fede, il ricorrente ha assunto nel 2024 un'obbligazione di cancellazione dell'ipoteca in oggetto, soggetta al termine di luglio 2025 ([doc.19](#)), posta quale condizione sospensiva della compravendita immobiliare. Le complesse vicende della Banca MB, succedutesi dall'anno 2009 (Amministrazione controllata, costituzione dei pegno sui crediti, Liquidazione coatta amministrativa, cessione crediti - [doc 8](#)), e la lunga interlocuzione con Unicredit, subentrata a Banca MB, hanno legittimato TLT s.a.s. a ritenere che, come in un mese era stata cancellata la seconda ipoteca, in pari tempo Unicredit avrebbe potuto cancellare la prima, che si supposeva fosse stata banalmente dimenticata. La sussistenza della buona fede in capo a TLT è stata compiutamente argomentata dalle pregevoli motivazioni giuridiche, espresse - tramite altro difensore- avanti all'Arbitro Bancario e Finanziario ([doc.21](#)). E' inoltre evidente che la tempistica per il rito ora attivato, ancorché semplificato, esponga comunque il ricorrente al concreto pericolo di essere inadempiente rispetto all'obbligazione di cancellazione, assunta entro il termine di luglio 2025, e che l'acquirente dei beni ipotecati (punto h di premessa e [doc.19](#)), il quale deve dar corso ai lavori sui terreni ipotecati, possa risolvere la compravendita e/o avanzare verosimili richieste risarcitorie (vedasi decisione ABF n. 76 del 8/2/13) attese le attività progettuali, amministrative e tecniche, prodromiche all'inizio lavori programmato entro luglio 2025 ([doc 19,20](#)), per un danno la cui imputazione al venditore - attuale ricorrente- appare tanto più ingiusta quanto più si consideri il decorso di 16 anni dall'obbligo della cancellazione da parte della Banca erogante, e l'attuale inesistenza/irrintracciabilità - di fatto- dei soggetti cui rivolgere, in rivalsa, la eventuale richiesta risarcitoria.⁷

E' poi appena il caso di osservare che l'art 2884 cc, in mancanza del consenso delle

i terzi essere inibiti anche solo dalla apparenza del vincolo ipotecario. Più in generale la cancellazione della ipoteca svolge due distinte funzioni: quella di pubblicità notizia nei casi in cui sussista già una autonoma causa estintiva dell'ipoteca e quella di autonoma causa estintiva dell'ipoteca (n.1) per evidenti ragioni di tutela dei terzi che sui registri immobiliari fanno affidamento per la circolazione del bene".

⁷E' stato autorevolmente sostenuto che la natura reale del vincolo ed il valore costitutivo dell'iscrizione ipotecaria comportano che, mentre nei confronti del creditore l'estinzione dell'obbligazione estingue anche la garanzia ipotecaria che l'assiste, nei confronti dei terzi è necessaria anche la cancellazione dell'ipoteca, poiché il permanere dell'iscrizione, nonostante l'estinzione del credito, può essere di pregiudizio per il proprietario, in quanto determina un intralcio al commercio giuridico del bene, potendo i terzi ignorare la reale situazione ed essendo essi generalmente inclini a dare rilevanza all'apparenza del vincolo. (Giovanni Arieta - *Trattato di diritto processuale civile. II° edizione: le cautele il processo cautelare*, Volume undicesimo - Cedam 2011 - pag.390).



parti ex art. 2882 cc, impone per la cancellazione dell'ipoteca una sentenza passata in giudicato o provvedimento equipollente definitivo per ragioni di stabilità e certezza al sistema delle iscrizioni.

5. **Nel merito.** Il creditore che sia stato soddisfatto ha l'obbligo di prestare il proprio consenso alla cancellazione nelle forme prescritte dalla legge (art. 2882 co 2, 2821, 2835 c.c.) e di attivarsi nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore⁸. Come sopra già illustrato, è pacifico che la debitrice abbia estinto la prima apertura di credito e Banca MB SpA già a Giugno 2009 ([doc.6](#) e [7, 29a](#)) con conferma per *facta concludentia*, tramite confusione sul medesimo conto e confluenza nella seconda apertura di credito condizionata proprio all'estinzione della prima. In assenza di formale consenso del creditore erogante, la migliore giurisprudenza ritiene che ⁹ l'eventuale inadempimento del creditore, al dovuto consenso alla cancellazione della garanzia ipotecaria, vada classificato, più che sotto l'aspetto dell'infrazione dell'obbligo generico di *neminem laedere*, sotto quello della violazione dell'obbligo di adempiere diligentemente alle proprie obbligazioni e, segnatamente, a una specifica obbligazione preesistente sancita dalla legge¹⁰. Trattasi di atto negoziale, quindi, che -se negato o inadempito- ben può essere sostituito da un provvedimento giudiziale equipollente. In modo consolidato la Corte di legittimità ha statuito: *“l'art. 2886 c.c. non prevede un ulteriore strumento giuridico per ottenere la cancellazione, che prescinda dal formale consenso delle parti interessate (art. 2882 c.c.) ovvero dalla sentenza passata in giudicato od altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti (art. 2884 c.c.), ma si limita ad indicare le formalità per la cancellazione, prescrivendo che chi la richiede, deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta è fondata, e cioè la*

⁸(cfr. Cass. 20/06/2013, n. 15435; Cass. 01/10/1999, n. 10893, Trib. Roma, Sez. V, 25/11/2019, n. 22613 (Cass., Sez. III, 20 giugno 2013, n. 15435; Cass., Sez. I, 6 26 marzo 1975, n. 1144; Cass., Sez. III, 20 giugno 2013, n. 15435; Cass., Sez. III, 01 ottobre 1999, n. 10893; Cass., Sez. III, 27 febbraio 1978, n. 1012).

⁹*“Eseguito il pagamento di un debito a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca giudiziale, ha natura contrattuale l'obbligazione, del creditore soddisfatto, di prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca e di presentare la relativa istanza. Pertanto, la responsabilità da tardivo adempimento di questa obbligazione è indipendente dall'accertamento della colpa incombendo all'obbligato che neghi tale responsabilità l'onere di provare che la causa del ritardo non è a lui imputabile”* (Cass. civ., 26/03/1975, n. 1144).

¹⁰In questi termini Cass., Sez. III, 21 novembre 2017, n. 27545.



dichiarazione di consenso o la sentenza (o altro provvedimento) di cui agli artt. 2882 e 2884 c.c.”¹¹

Per mero scrupolo si ricorda che, trattandosi di un’apertura di credito e non di mutuo, non si può fruire della procedura semplificata del Cd. Decreto Bersani. La meritevolezza della domanda avanzata si evince, in sintesi, dai punti fondanti:

- a) l'obbligazione creditoria ([doc.5](#)) - scadente ad agosto 2009- è stata estinta già a Giugno 2009 tramite l'utilizzo della seconda apertura di credito che ne sancisce nei fatti l'avvenuta estinzione ([doc.6, 7](#));
- b) l'assenza di tale credito tra quelli ceduti a Unicredit ([doc.14](#) e [21](#)) consacra ulteriormente la sua intervenuta inesistenza nel 2010, ovvero al momento della cessione retroattiva ([doc.14](#));
- c) la documentazione versata da Unicredit in ABF e il provvedimento ABF medesimo confermano quanto sopra ([doc.21,22](#));
- d) nessuna richiesta di rimborso di tale specifico credito è stata reclamata e/o contabilizzata e/o rinvenuta nell'ambito della procedura di Liquidazione coatta amministrativa, come confermando dal Prof. Inzitari, Commissario della procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa, il quale ha cortesemente fornito apposita dichiarazione nella quale conferma che nessun credito relativo alla "prima apertura di credito" è stato rivenuto dalla procedura di LCA di Banca MB SpA poiché la " prima apertura di credito" era già stata estinta dalla seconda apertura di credito.. come nel presente atto rappresentato dichiarato , allegando a suffragio l'elenco specifico dei crediti e delle garanzie cedute ([doc.29 a, b, c, d](#))
- e) sono decorsi 16 anni dalla scadenza dell’aperura di credito.

- 6. Sulla notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.** Considerate quindi le particolari circostanze del caso ([doc.3,4,,24, 26](#)) il Giudice adito può autorizzare ex art. 151c.p.c. - in forme anche diverse da quelle sancite dalla Legge - la notifica dei provvedimenti del presente procedimento, anche mediante pubblici proclami, indicando i modi che si ritengano più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati. Come si evince dalla visura camerale storica allegata, priva di

¹¹Cass., Sez. I, 26 luglio 1994, n. 6958.



aggiornamento dell'elenco soci dal 2009, la società è stata cancellata da più di cinque anni dal Registro delle Imprese, con Liquidazione coatta amministrativa chiusa da oltre cinque anni.

Tale situazione rende non agevolmente identificabili e tantomeno reperibili i soggetti da convenire in giudizio: gli ex soci, ammontanti a 116 nel 2009, sono in buona parte società straniere e/o già allora in liquidazione e/o privi di iscrizione ai pubblici registri e all'Inad per i domicili digitali. Ne consegue che non solo è gravoso ma addirittura impossibile, dopo 16 anni, individuare tutti i soggetti legittimati passivamente nonché gli eventuali successori e/o aventi causa. Non potendo fruire dell'opportunità ex art. 2495 ultima parte 3° co cc, e considerato il numero dei soci (e/o dei successori ed aventi causa dei soci), che è rilevante e imprecisato (elenco soci non aggiornato dal 2009) nonché la loro improbabile identificazione, si rende necessaria e opportuna una notifica per pubblici proclami o con modalità *ad hoc*, da disporsi dal Giudice adito ex art. 151 c.p.c. c.p.c., nei modi infra richiesti.

*

Tanto sopra premesso, la società **T.L.T. Tempo Libero e Turismo di Ennio Coda e c. s.a.s.**, in persona del socio accomandatario e legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa come in atti

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale adito, affinché, ai sensi degli artt. 281 decies e ss c.p.c.,

Voglia

In via preliminare endoprocessuale: autorizzare ex art. 151 c.p.c. la ricorrente alla notifica secondo le modalità indicande di atti e provvedimenti relativi al presente procedimento, precisando i modi che ritenga più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati (doc.3,4,[24](#)), tra cui la modalità per la loro qualificazione (nominativa, richiamo all'elenco soci, genericamente richiamando la qualifica di soci a suo tempo rivestita, loro successori e/o aventi causa), con riserva - in via subordinata- di presentare, con procedimento di volontaria giurisdizione, la medesima istanza avanti al Capo dell'Ufficio Giudiziario ex art. 150 1° co. c.p.c., onde ottenere suddetta autorizzazione.

fissare l'udienza ex art. 281 decies e ss. c.p.c.

di comparizione delle parti convenute, rappresentate ex art. 2495 c.c. dai **soci** della società



Banca MB SpA in Liquidazione Coatta Amministrativa al momento della cancellazione della società, individuati e riportati - per quanto noto - nell'elenco riportato infra tratto dalla CCIAA (doc.24), davanti al Giudice designato,

assegnare il termine per la costituzione dei convenuti, anche in considerazione della modalità di notifica autorizzanda

con invito degli stessi a costituirsi non oltre dieci giorni prima dell'udienza, ai sensi e nelle forme stabilite dall' art 166 e 281 undecies cpc e con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine, implica le decadenze di cui agli art 38 e 167 cpc, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art 86 o da leggi speciali e che sussistendone i presupposti di legge, il convenuto può presentare istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato; In caso di mancata costituzione si procederà in legittima contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione.

Previe le declaratorie del caso ed occorrenti.

Nel merito

Previa declaratoria di intervenuta estinzione, a far data dal 30/06/2009 (data confermata documentalmente di fruizione della seconda apertura di credito [doc.7](#)), del credito erogato il 6 febbraio 2009 da Banca MB S.p.A. (doc.3, 4), con sede in Milano, via Olona, 2, CF/PI 13427190155, in forza di atto a firma Notaio Pietro Sormani di Milano (atto notarile rep. n. 367087 racc. n. 79811, registrato il 13/2/2009 al n. 2915 serie 1T) (doc.3, 4), garantito da ipoteca, iscritta a Novara il 16/2/2009 ai n.ri 2282/319 ([doc.5](#) art.4, [18](#)) per €.1.000.000, sugli immobili siti in Vicolungo (No), identificati al Catasto Terreni, Foglio n. 13, particelle n.ri 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 94, 95 di proprietà della ricorrente; Disporsi la cancellazione dai Registri Immobiliari dell'ipoteca iscritta a Novara il 16/2/2009 ai n.ri 2282/319, accessoria all'obbligazione di credito ut supra, ordinando/mandando al Conservatore dei RR.II. di Novara di provvedere alle formalità necessarie per suddetta cancellazione, con esonero da ogni sua responsabilità.

Col favore delle spese.

In via Istruttoria



Avv. Elena Maria Balestrini – Via C. Crosa, 9 – 13900 BIELLA – PEC elenamaria.balestrini@pecstudio.it

Avv. Luca Zani – Via C. Colombo, 4 – 13900 BIELLA – PEC luca.zani@pec.it

Qualora ritenuto opportuno, si indicano a testimoni, da sentirsi sui fatti dedotti nella premessa del presente atto (Fatto) da intendersi quale capitolazione di prova preceduta dalla locuzione "Vero che", espunte eventuali espressioni inammissibili e/o valutative:

- Unicredit S.p.a. in persona del legale rapp. pro tempore, p.e.c.: comunicazioni@pec.unicredit.eu;
- DoBank, via Nizza, 150, Torino, p.e.c.: dobank.pec@actaliscertymail.it;
- Giungato Roberto AM Medium Unsecured North MSA Corporate SMA c/o Do Bank, mail: roberto.giungato@dobank.com;
- Prof. Avv. Bruno Inzitari, presso Studio Inzitari & Partners, Via Visconti di Modrone n. 36 - 20122 Milano, pec: brunoinzitari@milano.pecavvocati.it.

Elenco soci Banca MB SpA come da elenco soci in CCIAA:

1. BANCA MB SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
2. LOVATI COTTINI GIUSEPPE C.F.: : LVTGPP71R27G224A
3. COLLEONI GASTONE C.F.: : CLLGTN47R26L781A
4. KEMON S.A. Paese di cittadinanza Lussemburgo
5. FIBRILIA S.R.L. C.F.: : 00864470166 Denominazione del soggetto alla data della denuncia: MIRO RADICI FINANCE S.P.A.
6. SOAVE ZENONE C.F.: : SVOZNN43L06L840M
7. ALFIERI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE *Impresa cancellata dal Registro Imprese in data 03/08/2018* C.F.: : 05449540482 Denominazione del soggetto alla data della denuncia: ALFIERI S.R.L.
8. ECOFINANCE S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE *Impresa cancellata dal Registro Imprese in data 24/1/2013* C.F.: 09893511007 Denominazione del soggetto alla data della denuncia ECOFINANCE S.R.L.;
9. POGGESE GIANLUIGI C.F.: PGGGOG60H25L781T
10. INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.P.A. C.F.: 06233810966 *Impresa cancellata dal Registro Imprese in data 9/4/2010*
11. BANCA MB SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA *Impresa cancellata dal Registro Imprese in data 18/6/2020* C.F.: 13427190155 Denominazione del soggetto alla data della denuncia BANCA MB SPA



12. BANCA ARNER SA Paese di cittadinanza Svizzera
13. GREGGIO GROUP INT'L THE SILVER NETWORK S.A. Paese di cittadinanza Lussemburgo
14. E. & M. FINANCE S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE Denominazione del Soggetto alla data della denuncia E & M FINANCE SPA C.F: 0905961003
15. IMMOFINANZIARIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE Denominazione del soggetto alla data della denuncia IMMOFINANZIARIA S.R.L. C.F: 02601531201
16. SAVERFIN S.A. Paese di cittadinanza Lussemburgo
17. CO.FI.BI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Denominazione del soggetto alla data della denuncia CO.FI.BI SOCIETA' PER AZIONI C.F: 07709190586
18. EVARISTO – S.R.L. Impresa cancellata dal Registro Imprese in data 22/*7/2010 C.F: 02537070407 Denominazione del soggetto alla data della denuncia EVARISTO S.R.L.
19. MARIELLA BURANI F.G. SPA c.f: 00147563035
20. COIN VITTORIO C.F: CNOVTR39H12D325P
21. PARIM 2007 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE Impresa cancellata dal Registro Imprese in data 02/08/2016 C.F: 09265591009 Denominazione del soggetto al momento della denuncia PARIM 2007 SRL
22. SABBIA DEL BRENTA S.R.L. c.f: 00522010263
23. CREDITO SAMMARINESE Paese di cittadinanza San marino
24. D'AVANZO ACHILLE C.F: DVNCLL62C25F839U
25. FIN.SERVICE S.R.L. C..F: 02215050308 Denominazione del soggetto alla data della denuncia FIN.SERVICE SPA
26. C&C AND PARTNERS S.R.L. C.F: 02491970345 Denominazione del soggetto alla data della denuncia C&C AND PARTNERS SPA
27. CIRAVEGNA DANILA C.F: CRVDNL59L46F846Y
28. DICEMBRE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F: 06882780585
29. EXEUFIS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (Fiscal Code: 00739960151): Impresa cancellata dal Registro imprese in data 10/11/2022 Denominazione del soggetto alla data della denuncia EUROINVEST FINANZIARIA STABILE SPA.
30. MUISCA S.A. Paese di cittadinanza Lussemburgo
31. CAMUZZI SPA C.F 31669110152



32. BRIK.FIN. S.R.L. C.F: 02040350262
33. GIORGIO DONADONIBUS S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE- C.F: 01503950931
Impresa cancellata dal Registro imprese in data 11/1/2024 Denominazione del soggetto alla data della denuncia GIORGIO DONADONIBUS & c S.A.P.A.
34. PIOVESANA HOLDING – S.R.L. C.F: 01910580263 denominazione alla data della denuncia PIOVESANA HOLDING SPA
35. CARELLO ETTORE C.F: CRLTTR65R27Z133C
36. BI.MA SRL IN LIQUIDAZIONE Impresa cancellata dal Registro Imprese ilò 24/4/2014 C.F: 00746140151 Denominazione del soggetto alla data della denuncia BI.MA SRL
37. ENA - EURO NOVAE ARTES - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA C.F: 03735631008 Denominazione del soggetto alla data della denuncia ENA – EURO NOVAE ARTES – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;
38. LEGNOX S.P.A. C.F: 02091600268 Denominazione del soggetto alla data della denuncia LEGNOX HOLDING SPA
39. CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA CORDUSIO FIDUCIARIA S.P.A. C.F: 01855720155 Denominazione del soggetto alla data della denuncia CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI
40. SITTA CLAUDIA C.F: STTCLD64P59L78II
41. GIUDITTA – S.P.A. C.F: 01910570264 Denominazione del soggetto alla data della denuncia GIUDITTA SPA
42. GIORGIONE IMMOBILIARE S.R.L. C.F: 00518640263
43. FINREST S.P.A. C.F: 03740630375
44. SOFIMAR INT S.A. Paese di cittadinanza Francia
45. IMMOBILIARE DIVA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F: : 04229910379
Denominazione del soggetto al momento della denuncia IMMOBILIAREN DIVA SRL
46. IMMOBILIAREEUROPEA S.P.A. C.F: 09708980157
47. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. C.F: 00818570012 Denominazione del soggetto alla data della denuncia FONDIARIA – SAI SPA
48. TOORA S.P.A. C.F: 02229450164 Impresa cancellata dal Registro imprese in data 30/11/2004



49. PALMIERI STEFANO C.f PLMSFN77H09A558T
50. HOLDIPAR S.R.L. C.F.: 02260520123
51. CUNEO E ASSOCIATI S.P.A. C.F: 09500880159
52. ALADAR S.A.: Paese di cittadinanza Svizzera
53. CAPORALE VITTORIO C.F: CPRVTR42R28E435T
54. AFRICANO ROSANNA C.F: FRCRNN53L57H501R
55. EIGENMANN CARLO VITTORIO C.F: GNMCLV59R23F205F
56. ELFE 2000 SOCIETA' SEMPLICE C.F: 97594720019
57. PARATORE FABRIZIO C.F: PRTFRZ76E24H501F
58. NELKE SRL C.F: 11219040158
59. SATIN S.P.A. SOCIETA' APPLICAZIONI TECNOLOGIE INDUSTRIALI NAVALI
SOCIETA' PER AZIONI C.F: 00559740816 Impresa cancellata dal Registro Imprese in
data 18/9/20219
60. GIMIAS S.R.L C.F: 05557990586 Denominazione del soggetto alla data della
denuncia GIMIAS SRL
61. VIESTI CESARE C.F: VSTCSR65R07L219A)
62. CINEL LAURA C.F: CNLLRA70H48C111X
63. CINEL ALESSANDRO C.F:CNLLSN69A30C111M
64. CINEL PAOLO C.F: CNLPLA74L19C111N
65. SITTA LORENZA C.F: STTLNZ56R58L781G
66. DRI ALESSANDRO C.F: DRILSN68L24L483W
67. BUTTIGNON FABIO C.F: BGHMRA55E16A326G
68. BUGHETTI MARIO C.F:BGHMRA55E16A326G
69. FINARC S.A. Paese di cittadinanza Svizzera
70. D-RECTA S.R.L. C.F:03396970265 Denominazione del soggetto alla data della
denuncia ARCOVENETO SRL
71. GHEZZI ALBERTO C.F:GHZLRT45L28F205P
72. FINANZIARIA IMMOBILIARE SVILUPPO ALTA PADOVANA F.I.S.A.P. S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE Denominazione del soggetto alla data del soggetto FINANZIARIA
IMMOBILIARE SVILUPPO ALTA PADAVONA F.I.S.A.P SPA C.F: 02532280282



73. CARACCIOLO MARCO STEFANO C.F: CRCMCS55L08H501T
74. CARACCIOLO VALERIO C.F: CRCVLR58L06H501Z
75. FRANCAM REAL ESTATE LTD S.A. Paese di cittadinanza ;: panama
76. GARRETPARK N.V. Paese di cittadinanza Antille Olandesi
77. MARIOTTI ALFREDO C.F: MRTLRD31H19F205J
78. CASTELLAZZI MARIA LUISA C.F: CSTMLS35A65F205W
79. DI MATTIA ALESSANDRO C.F: DMTLSN62L08H501Z
80. FINMARLUX HOLDING S.P.A. C.F: 03263090965 Impresa cancella dal Registro
Imprese il 4/10/2013
81. ALAZRAKI SILVANO C.F: LZRSWN44P20Z326Q
82. PHONE 1690 HOLDING S.A. Paese di cittadinanza Svizzera
83. DEMAS S.A. Paese di cittadinanza Svizzera
84. "SOCIETA' ITALIANA ASSISTENZA COMMERCIALE SOCIETA' A
RESPONSABILI TA' LIMITATA ", CON UNICO SOCIO IN BREVE "S.I.A.C. S.R.L."
C.F: 06576740580 denominazione del soggetto alla data della denuncia S.IA..c. Spa
società' italiana assistenza commerciale
85. TAROZZO PAOLINA C.F: TRZPLN32R62G6888G;
86. ROSSI LUCIANI LUIGI C.F: RSSLGU45C09G693F;
87. BUZZAVO LUIGI C.F: BZZLGU38C31L407Y;
88. OTTAVIS DOMENICO C.F: TTVDNC45L22L429G;
89. CORVINO MARIATERESA C.F: CRVMTR42B65I234A;
90. MANTOVANI EGISTO C.F: MNTGST54H09G945Z;
91. MICELE GIUSEPPE C.F: MCLGPP66H23I610Q;
92. MASINI MARCO C.F: MSNMRC59L02H223A;
93. BERTANI MASSIMO C.F: BRTMSM58P05C895R;
94. "CAPITALEURO S.R.L." IN LIQUIDAZIONE Denominazione del soggetto alla data
della denuncia CAPITALEURO SRL C.F: 03041610969;
95. ANDREINI FERNANDO ANTONIO C.F: NDRFNN51P28B646M;



96. BICCARI FIORELLA C.F: BCCFLL55S42H501I;
97. SALIER EMANUELA C.F: SLRMNL57B61D915I;
98. PERNIGO ALESSANDRA C.F: PRNLSN67D55F861X;
99. RAPAGNA ALCEO C.F: RPGLCA69L12L103C ;
100. VIVIANI VALENTINO C.F: VVNVNT58A21F861J;
101. FACINCANI DANIELA C.F: FCNDNL65R45L781U;
102. BELLOSTA GUIDALBERTO C.F: BLLGLB44L13F205W;
103. CORTESE GIUSEPPE C.F: CRTGPP75T11A703R;
104. CORTESE FRANCESCO C.F: CRTFNC79R08A703K;
105. SARTORI ORLANDO C.F: SRTRND55T16D317D;
106. BARBIANI MASSIMO C.F: BRBMSM43D18A944W;
107. MARCONI MAURIZIO C.F: MRCMRZ46P22A558R;
108. MAGLIAVACCA FABIO C.F: MGLFBA44L19A826E;
109. MANGIFESTA ROBERTO C.F: MNGRRT72D30H501K;
110. FIOCCHI ANDREA C.F: FCCNDR52L11A771X;
111. BALDASSARI GIANLUCA C.F: BLDGLC67A18D458F;
112. HDB S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE Denominazione alla data della denuncia
HDB SRL C.F: 01234790192 Impresa cancellata dal Registro Imprese il 22/02/2021;
113. NEXTIMM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE Denominazione del soggetto alla data
della denuncia NEXTIMM SRL CF: 05455670967 Impresa cancellata il 12/01/20218;
114. GANGEMI PIETRO C.F: GNGPTR42A15H224I Ordinanza di sequestro e
confisca 2017 Trib. Latina;
115. MAZZINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE Denominazione del soggetto alla data
della denuncia: FASE FINANCE S.R.L. C.F: 03522020167;
116. CINQUE MAGGIO S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE Denominazione del soggetto



Avv. Elena Maria Balestrini – Via C. Crosa, 9 – 13900 BIELLA – PEC elenamaria.balestrini@pecstudio.it

Avv. Luca Zani – Via C. Colombo, 4 – 13900 BIELLA – PEC luca.zani@pec.it

al momento della denuncia CINQUE MAGGIO SRL Impresa cancellata dal Registro imprese il 27/11/2019 C.F: 04852040965;

Con ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed indicare testi.

Riservati gli incombenti del caso.

Con il favore delle spese ed onorari tutti di giudizio.

**

Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/02 si dichiara che il presente giudizio è soggetto ad un valore indeterminabile e che pertanto il Contributo unificato ammonta ad €-518,00

oo

Si allega: A. Procura alle liti.

Si producono i seguenti documenti:

1) visura cciaa tlt.pdf; 2) VISURA storica tlt.pdf; 3) visura cciaa banca MB; 4) VISURA STORICA BANCA MB.pdf; 5) Atto Notaio Sormani febb 2009 prima apertura cred e ipot. 1 grado; 6) Atto Not Ajello apr 2009 seconda apertura credito e ipoteca 2 grado; 7) Estratto conto n 010 50006901 anno 2009; 8) Storia Banca MB Spa; 9) Lettera pegno su crediti Agosto 2009; 10) proroga Amm. Straord BANCA_MB11_02_11 sospensione passività; 11) Lett LCA rimborso secondo credito maggio 2011; 12) revoca aut bancaria BANCA_MB 11 05_11 organi della lca; 13) decreto LCA; 14) cessione credito UNICREDIT in GU; 15) Lett Unicredit Cessione 2° credito maggio 2011; 16) Atto Notaio Scola 2015; 17) conferma saldo 2 MB a Unicredit tramite Dobank ; 18) visura ipotecaria TLT; 19) compravendita NB14-TLT 23.07.2024; 20) Nota di trascrizione; 21) INTERA DOCUMENTAZIONE ARBITRO BANCARIO; 22) decisione abf.; 23) chiusura LiqBancaMB261119.; 24) Elenco soci da CCIAA; 25) Verbale cancellazione Banca MB spa; 26) assenza ulteriori comunicazioni elenco soci; 27) mancato deposito bilancio finale di liquidazione; 28) verbale assemb. Straord Cancellaz Banca MB; 29a) pec Prof Inzitari 26/02/25; 29b) Lettera Prof Inzitari 26/2/25; 29c) allegato elenco crediti a doc.29b; 29d) allegato elenco garanzia a doc.29b; 30) bonifico saldo; Biella, 26 Febbraio 2025

Avv. Elena Maria Balestrini

Avv. Luca Zani



Proc. n. 433 /2025



TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA

Sezione civile

DECRETO di FISSAZIONE dell'UDIENZA

ai sensi dell'art. 281 *decies* c.p.c.

Il Giudice dott. Annalisa Boido

visti gli atti della causa n. r.g. **433 /2025**, pendente

tra

T.L.T. TEMPO LIBERO TURISMO DI ENNIO CODA & C. SAS (C.F.01981820028), con il patrocinio dell'avv. BALESTRINI ELENA MARIA

RICORRENTE

e

I soci di Banca MB S.p.A. in LCA, società cancellata dal Registro Imprese a far data dal 18/6/2020, legittimati passivamente ex art. 2495 c.c., quali risultanti dalla visura camerale allegata al ricorso e riportati in calce allo stesso

RESISTENTI

visto l'art. 281 *undecies* comma 2 c.p.c.,

fissa per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del **18.11.2025** ore **11.00**

assegna termine per la costituzione del convenuto a norma dell'art. 281 *undecies*, co. 2 c.p.c. sino a dieci giorni prima dell'udienza;

vista l'istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso e del presente decreto alle controparti con modalità diverse da quelle ordinarie ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,

ritenuto che non siano individuabili modalità alternative che assicurino la conoscenza degli atti da notificarsi ai plurimi e diversificati destinatari;

ritenuto che, nella specie, sia semmai da valutarsi la sussistenza dei requisiti per procedere alla notifica per pubblici proclami, valutazione di competenza del Presidente del Tribunale;

dispone che parte ricorrente notifichi il ricorso e il presente decreto alla controparte almeno quaranta giorni liberi prima della data dell'udienza come sopra fissata;



manda parte ricorrente a rivolgere istanza al Presidente del Tribunale per la concessione di eventuale autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c.

Si comunichi

Novara, 08/04/2025

Il Giudice

Annalisa Boido



Avv. Elena Maria Balestrini – Via C. Crosa, 9 – 13900 BIELLA – PEC elenamaria.balestrini@pecstudio.it

Avv. Luca Zani – Via C. Colombo, 4 – 13900 BIELLA – PEC luca.zani@pec.it

TRIBUNALE DI NOVARA

Volontaria Giurisdizione

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 c.p.c.

Nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. pendente avanti al Tribunale di Novara RG.433/2025

Giudice: dott.sa Annalisa Boido.

Promosso da:

T.L.T. Tempo Libero e Turismo di Ennio Coda e c. s.a.s. - già T.L.T. Tempo Libero Turismo società di investimenti, gestioni immobiliari, turistiche e del tempo libero S.p.A. (doc.1 e 2) - CF/PI 01981820028 - con sede in Biella via Trento 5

contro

Gli ex soci di Banca MB S.p.A. in LCA con sede in Milano, via Visconti di Modrone, CF/PI 13427190155, società cancellata dal Registro Imprese a far data dal 18/6/2020- legittimati passivamente ex art. 2495 c.c., quali risultanti dall'allegata visura camerale ed elenco soci riportati nominativamente in calce al presente atto (doc.3,4,5)

§§

Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Novara,

La società **T.L.T. Tempo Libero e Turismo di Ennio Coda e c. s.a.s.** - già T.L.T. Tempo Libero Turismo società di investimenti, gestioni immobiliari, turistiche e del tempo libero S.p.A (doc.1 e 2), CF/PI 01981820028, con sede in Biella via Trento 5, domicilio digitale: **tltspa@pec.it**, in persona del socio accomandatario e legale rapp.te sig Ennio Coda, C.F. CDONNE47L16A859H, assistito e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luca Zani CF. ZNALCU66S25A859K, con studio in Biella, via Colombo n. 4, PEC luca.zani@pec.it e dall'Avv. Elena Maria Balestrini C.F.BLSLMR65H49A859U, con studio in Biella, via C. Crosa n. 9, con domicilio eletto presso il domicilio digitale di quest'ultima alla PEC elenamaria.balestrini@pecstudio.it, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato e da intendersi apposta in calce al presente atto (all. a), espone quanto segue.

PREMESSO CHE

1. E' pendente avanti a codesto Tribunale di Novara procedimento ex art. 281 decies c.p.c.



- (R.G. n. 433/2025) instaurato dalla società esponente onde sentir dichiarare estinta- già a far data dal 2009- un'apertura di credito con garanzia ipotecaria, a suo tempo concessa da Banca MB SpA, ed ottenere il conseguenziale provvedimento giudiziale, che consenta la cancellazione dell'ipoteca di primo grado de quo ([all. b](#));
2. Con decreto del 08/04/2025 il Giudice assegnatario del Tribunale di Novara, dott.ssa Annalisa Boido, ha fissato udienza il giorno 18.11.2025 ore 11.00, con termine per la costituzione dei convenuti sino a dieci giorni prima;
 3. Il ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha formulato richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, ex art 151. c.p.c., alle numerosissime parti convenute e il giudice designato, pur “ritenendo che non siano individuabili modalità alternative che assicurino la conoscenza degli atti da notificarsi ai plurimi e diversificati destinatari”, ha rilevato che, “nella specie, sia semmai da valutarsi la sussistenza dei requisiti per procedere alla notifica per pubblici proclami, valutazione di competenza del Presidente del Tribunale”, mandando “parte ricorrente a rivolgere istanza al Presidente del Tribunale per la concessione di eventuale autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c.”;
 4. Nel ridetto ricorso, al quale ci riportiamo, è stata esposta, argomentata e soprattutto documentata, la passata negligente omissione -da parte di Banca MB SpA- di cancellazione della ipoteca iscritta a garanzia di una apertura di credito, a fronte della estinzione di quest'ultima intervenuta con saldo a far data dal 2009.
 5. E' decorso oltre un anno dalla cancellazione della società, fatto che impedisce la notifica ai soci impersonalmente presso la sua sede (art. 2495 3° co ultima parte c.c.);
 6. In assenza di una cessione totale di azienda, unici successori universali ex art. 2495 c.c. della prestazione accessoria di dare il consenso alla cancellazione della ipoteca, concessa a garanzia della apertura di credito estinta, sono i singoli ex soci di Banca MB Spa (Cass. SS UU., Sent. n. 6071 del 12/03/13; Cass. SS: UU., Ord. n. 619 del 15/01/2021); essi restano pertanto debitori tutt'oggi della prestazione di assenso alla cancellazione ipotecaria, negligenemente omessa a suo tempo dalla Banca erogante di cui erano soci;
 7. Sulla base delle risultanze della visura camerale storica di Banca MB S.p.A. , mai aggiornata dal 2009, i soci della stessa risultano essere **116**, identificati solo parzialmente e tramite codice fiscale e dei quali, in buona parte, sono società già allora in liquidazione e/o con sedi estere di difficile reperibilità/rintracciabilità (Antille Olandesi, Panama, Lussemburgo,



Avv. Elena Maria Balestrini – Via C. Crosa, 9 – 13900 BIELLA – PEC elenamaria.balestrini@pecstudio.it

Avv. Luca Zani – Via C. Colombo, 4 – 13900 BIELLA – PEC luca.zani@pec.it

Svizzera, San Marino) e/o persone fisiche a loro volta prive di domicilio digitale, con dati anagrafici incompleti e comunque non individuabili.

8. Il caso di specie vede integrati entrambi i presupposti indicati dall'art 150 c.p.c. per l'autorizzazione oggetto della presente istanza: a) il rilevante numero dei destinatari b) la difficoltà di identificarli tutti, tali da rendere estremamente difficoltoso, se non impossibile, procedere alla ricostruzione dei dati relativi ad ogni singolo socio per procedere alla notifica del depositato ricorso ex art. 281 decies cpc e pedissequo decreto di fissazione di udienza, per la conferma giudiziale della - documentata- intervenuta estinzione della obbligazione garantita da ipoteca, altresì attestata dallo stesso commissario liquidatore della Banca creditrice in LcA, e relativo provvedimento giudiziale di cancellazione.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Avv.ti, quali difensori e procuratori della società istante, rivolgono rispettosa

ISTANZA

all'Illustrissimo Presidente del Tribunale Ordinario di Novara, affinché voglia

AUTORIZZARE

i ricorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'[art. 150 c.p.c.](#), -mediante apposizione del relativo decreto da considerarsi steso in calce agli originali ricorso, decreto e presente istanza,- a procedere alla notificazione del ricorso ex art. 281 *decies* c.p.c. e del decreto di fissazione di udienza, **per pubblici proclami**, indicando i modi che ritenga più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati. Si insta a che l'Autorità Giudiziaria adita precisi altresì la modalità di identificazione dei molteplici destinatari della notifica, specificando se è possibile la loro identificazione generica per categoria (es. tutti gli ex soci dei Banca MB Spa in Liquidazione coatta amministrativa, loro successori e/o aventi causa) oppure con specifica indicazione nominativa di ciascun socio come risultante dall'elenco soci tratto dalla visura CCIAA, e relativi successori e/o aventi causa ([doc5](#)).

Si allega: a) procura alle liti TLT Sas di Ennio Coda e c.; b) ricorso ex art. 281 decies cpc; c) decreto di fissazione udienza 8/4/2025.

Si produce: 1) visura CCIAA storica TLT; 2) visura CCIA TLT Sas; 3) visura storica Banca MB SpA in L.c.a.; 4) ultima visura Banca MB SpA in L.c.a.; 5) elenco soci tratti da visura CCIAA di Banca MB SpA in L.c.a.; 6) istanza sottoscritta digitalmente da Avv. Luca Zani.



Avv. Elena Maria Balestrini – Via C. Crosa, 9 – 13900 BIELLA – PEC elenamaria.balestrini@pecstudio.it

Avv. Luca Zani – Via C. Colombo, 4 – 13900 BIELLA – PEC luca.zani@pec.it

Biella, 10/4/2025.

Avv. Elena Maria Balestrini

Avv. Luca Zani



R.G. V.G. 1311/2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

**DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI
PROCLAMI AI SENSI DEGLI ARTT. 150 C.P.C. E 50 DISP. ATT. C.P.C.**

Il Presidente del Tribunale

Letta l'istanza depositata in data 10/04/2025 da T.L.T. Tempo Libero e Turismo di Ennio Coda e c. s.a.s. (c.f. e p.i. 01981820028) con il patrocinio degli avv.ti Elena Maria Balestrini e Luca Zani, volta ad ottenere l'autorizzazione a procedere alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. del ricorso ex art. 281-decies c.p.c. dalla medesima depositato innanzi a questa Autorità giudiziaria ed iscritto al n. R.G. 433/2025 avente ad oggetto la declaratoria di estinzione di un'obbligazione assunta nell'anno 2009 in favore della Banca MB s.p.a. (c.f. e p.i. 13427190155), nonché il conseguente ordine giudiziale di cancellazione del diritto reale concesso a garanzia della predetta obbligazione; a sostegno della propria istanza la società ricorrente ha dedotto: - che la Banca MB s.p.a. è stata cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese; - che, conseguentemente, legittimati passivi alla chiamata in causa sarebbero gli ex soci della Banca MB s.p.a. ai sensi dell'art. 2495 c.c.; - che gli ex soci della Banca MB s.p.a. sono 116 e che non è agevole identificarli tutti atteso che si tratta di soggetti: *“identificati solo parzialmente e tramite codice fiscale e dei quali, in buona parte, sono società già allora in liquidazione e/o con sedi estere di difficile reperibilità/rintracciabilità (Antille Olandesi, Panama, Lussemburgo, Svizzera, San Marino) e/o persone fisiche a loro volta prive di domicilio digitale, con dati anagrafici incompleti e comunque non individuabili.”* (v. istanza pagg. 2 e 3); - che, conseguentemente, sussistono i presupposti previsti dall'art. 150 c.p.c. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami atteso il rilevante numero dei destinatari e la difficoltà di identificarli tutti;

esaminati gli atti e la documentazione depositati agli atti del fascicolo;

letto l'art. 150 c.p.c. ai sensi del quale: *“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami. L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della*



Repubblica. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede. Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace.”;

rilevato che in data 06/05/2025 è pervenuto il parere del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento dell'istanza;

ritenuto che l'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami possa essere accolta, atteso che la parte istante ha dedotto e comprovato documentalmente la sussistenza di – peraltro alternativi - entrambi i presupposti previsti dalla legge, ossia il rilevante numero di destinatari e la difficoltà di identificarli tutti (dalla visura camerale della Banca MB s.p.a. depositata agli atti del fascicolo, infatti, risulta che la società è stata cancellata dal registro delle imprese nel 2020, che i soci sono oltre un centinaio e che alcuni di essi sono a loro volta società, alcune delle quali aventi sede all'estero o a loro volta cancellate dal registro delle imprese);

ritenuto, tuttavia, doversi ordinare di procedere alla notificazione nei modi ordinari ai sensi dell'art. 150, comma 2, c.p.c., almeno ai seguenti soggetti, i cui recapiti risultano dai pubblici registri: - Colleoni Gastone (c.f. CLLGTN47R26L781A); - Fibrilia s.r.l. (c.f. 00864470166); - Poggese Gianluigi (c.f. PGGGLG60H25L781T); - Co.fi.bi – società a responsabilità limitata (c.f. 07709190586); - Sabbia Del Brenta s.r.l. (c.f. 00522010263); - Fin.Service s.r.l. (c.f. 02215050309); - C&C and Partners s.r.l. (c.f. 02491970345); - Ciravegna Danila (c.f. CRVDNL59L46F846Y); - Dicembre s.r.l. in liquidazione (c.f. 06882780585); - Brik.fin. s.r.l. (c.f. 02040350262); - Piovesana Holding s.r.l. (c.f. 01910580263); - Ena – euro novae artes società a responsabilità limitata (c.f. 03735631008); - Legnox s.p.a. (c.f. 02091600268); - Cordusio società fiduciaria per azioni o in forma abbreviata cordusio fiduciaria s.p.a. (c.f. 01855720155);

ritenuto, altresì, che in aggiunta alle formalità previste dal codice di rito, il ricorso ex art. 281-decies c.p.c., l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ed il presente decreto, debbano essere pubblicati per trenta giorni sul sito internet del Tribunale di Novara; visti gli artt. 150 e 50 disp. att. c.p.c.,

p.q.m.

accoglie l'istanza e, per l'effetto, autorizza T.L.T. Tempo Libero e Turismo di Ennio Coda e c. s.a.s. (c.f. e p.i. 01981820028) ad effettuare la notificazione del ricorso ex art. 281-decies c.p.c., dell'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami e del presente decreto nelle modalità di seguito specificate:

- 1) nei modi ordinari ai sensi dell'art. 150, comma 2, c.p.c., ai seguenti soggetti: - Colleoni Gastone (c.f. CLLGTN47R26L781A); - Fibrilia s.r.l. (c.f. 00864470166); - Poggese Gianluigi (c.f. PGGGLG60H25L781T); - Co.fi.bi – società a responsabilità limitata (c.f. 07709190586); - Sabbia Del Brenta s.r.l. (c.f. 00522010263); - Fin.Service s.r.l. (c.f. 02215050309); - C&C and Partners s.r.l. (c.f. 02491970345); - Ciravegna Danila (c.f. CRVDNL59L46F846Y); - Dicembre s.r.l. in liquidazione (c.f. 06882780585); - Brik.fin. s.r.l. (c.f. 02040350262); - Piovesana Holding s.r.l. (c.f. 01910580263); - Ena – euro novae artes – società a responsabilità limitata (c.f. 03735631008); - Legnox s.p.a. (c.f. 02091600268); - Cordusio società fiduciaria per azioni o in forma abbreviata cordusio fiduciaria s.p.a. (c.f. 01855720155);
- 2) mediante pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. agli ex soci della Banca MB s.p.a. (c.f. e p.i. 13427190155), e/o ai loro eventuali eredi e/o aventi causa mediante: - pubblicazione per



trenta giorni sul sito internet del Tribunale di Novara, - deposito presso il comune di Novara,
- inserzione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Dato a Novara, il 16 maggio 2025

Il Presidente
Andrea Ghinetti

